

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 23/10/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, in data 20.06.2014, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 59 rate su 120.

Concludeva, quindi, per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.326,57 (così dettagliati: commissioni di attivazione: € 565,78; commissioni di gestione € 105,53; commissioni di intermediazione: € 1.616,50; spese di istruttoria: € 177,92), al netto di € 139,15 già abbuonati.

Instava, altresì, per il riconoscimento degli interessi legali dall'anticipata estinzione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 59, eccepiva la natura *upfront* delle commissioni di istruttoria, di attivazione e di intermediazione. Affermava, quindi, di aver rimborsato le commissioni di gestione sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS, in merito alle quali aveva comunque dichiarato la propria disponibilità a rimborsare euro 425,73 e si opponeva al riconoscimento delle spese legali.

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso; o in subordine, che l'ABF ritenesse congrua la proposta di rimborso effettuata; ovvero, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca fosse stata ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.



In sede di repliche parte ricorrente, richiamando l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48, chiedeva il rimborso pro rata di tutte le commissioni senza distinzione tra quelle up front e quelle recurring.

Dagli atti versati dalle parti non risultano sul contratto timbri o sottoscrizioni di ulteriori soggetti appartenenti alla rete distributiva; si rinviene copia del contratto di mediazione, stipulato in data 20/06/2014, lo stesso giorno di stipula del prestito.

Non constano oneri assicurativi posti a carico del ricorrente.

DIRITTO

Il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento deve essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n. 383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Al proposito, il Collegio precisa di ritenere equo il rimborso degli oneri up front secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. t.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. up front); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. recurring).

Ciò precisato in linea generale, si rileva sulle singole clausole contrattuali oggetto di decisione.

Le "commissioni spese di istruttoria" hanno natura upfront, in quanto riferite ad attività e prestazioni preliminari alla conclusione del contratto (come: istruttoria pratica, esame documenti).

La "commissioni costi di intermediazione" sono anch'esse di natura upfront, atteso che tale compenso è destinato all'intermediario del credito – discrezionalmente scelto dal cliente - per ottenere il prestito e quindi attiene a prestazioni che si sono concluse alla sottoscrizione del contratto de quo.

La "commissione di attivazione" deve essere riconosciuta come recurring, in ragione del fatto che riguarda prestazioni ed oneri per attività perduranti nel corso dell'intera vita contrattuale con particolare riferimento ai rapporti con l'ente pensionistico di riferimento del cliente.

La "commissione di gestione", ha natura recurring atteso che espressamente nella sua descrizione contrattuale fa riferimento a prestazioni "durante l'intero periodo di ammortamento del prestito" e allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione del rapporto.



Non constando oneri assicurativi posti a carico del ricorrente, non si procede ad una loro valutazione per l'eventuale retrocessione.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto e che bisogna detrarre dalle residue spettanze, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,27%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				350,00	Upfront	29,27%	102,45		102,45
commissioni attivazione				1.113,00	Recurring	50,83%	565,78	139,15	426,63
commissioni gestione				207,60	Recurring	50,83%	105,53		105,53
commissioni intermediazione				3.180,00	Upfront	29,27%	930,87		930,87
Totale				4.850,60					1.565,48

Per quanto concerne la istanza della parte ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa possa essere accolta nel limite di quanto previsto dal costante indirizzo ABF, secondo cui gli interessi legali vengono riconosciuti e calcolati dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5304/13 ha chiarito che *“in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.”*

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.565,48, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA